SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 175 del 9 luglio 2014 recante: "Interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena";

Vista la nota del 7 luglio 2014 con cui il Presidente della regione Emilia-Romagna ha rappresentato la necessità che venga prorogato lo stato di emergenza per ulteriori centottanta giorni per il completamento degli interventi e delle misure urgenti già programmate;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

14A06112

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo e sono state stanziate le prime risorse, pari a 4 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014 con la quale sono state stanziate le ulteriori risorse, pari a 11 milioni di euro, per fronteggiare il predetto stato d'emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 150 del 21febbraio 2014 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo;

Vista la nota del 12 giugno 2014 con cui il Commissario delegato ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere ai sensi della sopra citata ordinanza, rappresentando l'esigenza di continuare ad avvalersi dei poteri derogatori finalizzati al superamento del contesto emergenziale inerente agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio regionale;

Vista la nota del Presidente della regione Abruzzo del 18 giugno 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza per ulteriori centottanta giorni;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

14A06113

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera, nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera, nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014 con cui le risorse pari a 3,5 milioni di euro assegnate con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2014 sono state integrate dell'importo di 10,5 milioni di euro a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 151 del 21 febbraio 2014 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera.";

Vista la nota del 4 giugno 2014 con cui il Commissario delegato nel relazionare in ordine alle attività fino ad oggi espletate ha rappresentato la necessità che lo stato di emergenza venga prorogato per ulteriori sei mesi;

Tenuto conto che le risorse finanziarie assegnate ai sensi delle sopra citate delibera non sono state ancora trasferite nella contabilità del Commissario delegato;

Considerato che gli interventi predisposti sono ancora in corso e che, quindi, si rende necessario prevedere un ulteriore e adeguato periodo di proroga dello stato di emergenza;
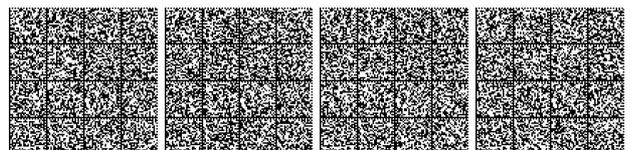
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 10 giugno 2014 del Presidente della Regione Basilicata;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Potenza e Matera, nonché del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre 2013 nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

14A06114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 luglio 2014.

Modifica dell'allegato al decreto 23 dicembre 2013, recante: «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013.».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013" pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014 - serie generale;

Considerata la presenza di alcuni errori materiali di redazione nelle pagine 51 e 59;

Considerata l'urgenza di approntare i necessari correttivi al fine di permettere una più agevole esecuzione delle gare d'appalto;

Ritenuto quindi, necessario procedere alle correzioni all'allegato tecnico al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013;

Decreta:

Articolo unico

All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, recante: "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013" sono apportate le seguenti correzioni:

«al punto "4.3.3.2 Prestazione energetica dell'impianto" di pag. 51, la parola "maggiore" è sostituita con la parola "minore", la numerazione del paragrafo 4.3.1 di pagina 59 è corretta con la numerazione 4.3.5 "Condizioni di esecuzione"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2014

Il Ministro: GALLETTI

14A06109
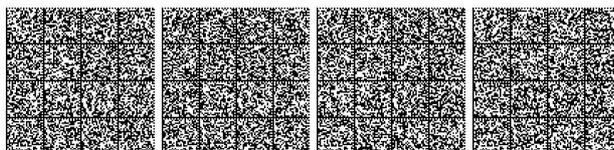
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2014.

Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a favore dei soggetti che hanno subìto danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che: «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (comma 1);

Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto, in particolare l'art. 3-*bis* del suddetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione», come modificato dall'art. 1, commi 374 e 376, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'art. 11, comma 11-*quater*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dall'art. 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale tra l'altro prevede che:

«I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (comma 1);

«In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. » (comma 2);

«Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.» (comma 3);

«I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.» (comma 4);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 18 dicembre 2012, registro n. 11, foglio n. 260, con il quale si è provveduto alla concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla «Cassa depositi e prestiti S.p.a.» ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità di operatività della garanzia stessa;

Dovendosi provvedere alla concessione della garanzia dello Stato anche in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità di operatività della garanzia stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

3. La garanzia dello Stato è concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 2.

4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato.

5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 2.

1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 sono trasmesse dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dall'indicazione dell'ammontare del credito non rimborsato.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.

3. Le modalità di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2014

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2308

14A06259
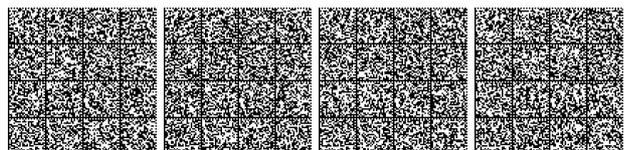
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 maggio 2014.

Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2014.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che ha previsto, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T (GURI n. 36 del 13 febbraio 2001) con cui, oltre ad aggiornare i diritti aeroportuali ai tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000, sono state fissate misure unificate per i diritti di approdo e partenza per i collegamenti con origine o destinazione interna al territorio nazionale e dell'Unione europea rispetto a quelli extra UE che sono rimasti invariati;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto che: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il quale ha disposto che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;

Vista la direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea concernente i diritti aeroportuali che fissa principi e procedure comuni per la definizione di tali diritti da parte dei soggetti competenti e dispone l'obbligo per gli Stati membri di istituire una Autorità di vigilanza;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n. 71 del 24 marzo 2012), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che ha introdotto, al capo II (articoli 71- 82), disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE;

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012 - supplemento ordinario n. 36) ed in particolare l'art. 11 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti);

Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 (GURI n. 264 del 12 novembre 2012), concernente la revisione dei diritti aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011;

Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI n. 288 dell'11 dicembre 2012), con il quale è stato trattato il campo di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012;

Visto il decreto ministeriale n. 44 del 7 febbraio 2013 (GURI n. 114 del 17 maggio 2013) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2012 che ha stabilito il recupero del gap tariffario derivante dalla modifica del tasso d'inflazione programmata per il 2011 inizialmente posto all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012) prevedendo l'applicazione di tariffe provvisorie per il periodo 6 giugno 2013 - 11 dicembre 2013;

Visto il Documento di economia e finanza 2013, deliberato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile 2013, che ha fissato per il 2014 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%, valore mantenuto tale anche nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 20 settembre 2013;

Visto il decreto interministeriale 372 del 14 ottobre 2013, con cui sono stati unificati i diritti di approdo e partenza intra-UE ed extra-UE previsti dalla tabella 1 del decreto interministeriale n. 140T del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 413 del 20 novembre 2013 (GURI n. 31 del 7 febbraio 2014) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2013 che ha stabilito il recupero del residuo gap tariffario previsto dal decreto ministeriale n. 44/2013 derivante dalla modifica del tasso d'inflazione programmata per il 2012 inizialmente posto all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012) e il recupero dei dieci giorni di mancata applicazione delle tariffe provvisorie 2012 dovuta all'effettiva entrata in vigore del citato decreto ministeriale n. 44/2012, prevedendo l'applicazione di tariffe provvisorie 2013 a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 413/2013 fino al 21 dicembre 2013;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (GURI n. 49 del 28 febbraio 2014) in base al quale sono stati prorogati al 31 maggio 2014 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008;

Vista la nota n. 13094 dell'1 aprile 2014, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il proprio parere in merito al quesito posto dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo circa le modalità di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2014 indicando che si possa procedere a tale aggiornamento mediante la sola applicazione dell'inflazione programmata 2014 alle tariffe a regime 2013, senza considerare al momento il parametro relativo ai dati di traffico;

Considerato che, in esito alla evoluzione del quadro normativo ed istituzionale sopra descritto, le attuali procedure di aggiornamento annuale dei diritti sono, in ogni caso, destinate ad esaurirsi per essere sostituite da quelle previste in applicazione della direttiva 2009/12/CE citata;

Considerato che il Documento di economia e finanza 2014, deliberato dal Consiglio dei ministri l'8 aprile 2014, ha fissato il valore dell'inflazione programmata 2014 all'1,5%;

Ritenuto necessario procedere tempestivamente all'aggiornamento dei diritti aeroportuali con riferimento alla applicazione della inflazione programmata per l'annualità 2014;

Ritenuto che, trattandosi di tariffe a carattere non definitivo, quelle riportate nella tabella A allegata al presente decreto saranno conguagliate dal Ministero in occasione della disponibilità dei dati a consuntivo di traffico e di ricavo per l'annualità 2013, includendo anche il recupero del gap tariffario per la mancata applicazione delle tariffe provvisorie 2013 per la effettiva data di applicazione del decreto ministeriale n. 44/2013;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2013, n. 413, è aggiornata ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in base al quale sono stati prorogati al 31 maggio 2014 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 maggio 2014.

Art. 3.

La nuova misura dei diritti aeroportuali di cui all'allegato *A* al presente decreto, decade al momento dell'entrata in vigore delle tariffe previste nei contratti di programma stipulati con l'ENAC nonché di quelle previste in applicazione della direttiva 2009/12/CE.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3072
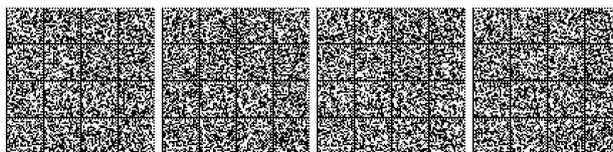
Allegato A - Tariffe provvisorie 2014					
	Diritti di imbarco passeggeri		Diritti di approdo e partenza		Diritti di sosta e ricovero
Aeroporti	UE	Extra UE	fino a 25 T	oltre 25 T	
Albenga	3,43	7,62	0,83	1,76	0,07
Alghero	3,81	7,91	0,86	1,29	0,07
Ancona	4,86	8,26	1,25	1,68	0,08
Asiago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foggia	3,20	7,10	0,68	1,02	0,07
Taranto	3,83	8,50	1,76	2,74	0,08
Bergamo	5,27	8,02	1,59	2,08	0,08
Bolzano	5,27	8,67	1,42	1,93	0,08
Brescia	3,96	7,62	0,89	2,26	0,07
Cagliari	3,59	7,75	0,85	1,21	0,07
Crotone	3,29	7,29	0,70	1,05	0,07
Cuneo	4,09	8,37	1,19	1,88	0,08
Firenze	7,01	8,48	1,78	2,45	0,08
Forlì	6,18	7,65	1,13	1,65	0,07
Genova	5,09	8,29	1,33	1,78	0,08
Grosseto	7,02	8,50	1,54	2,66	0,08
Lamezia	4,29	7,97	0,94	1,44	0,07
Lucca Tassignano	2,15	4,77	0,46	0,69	0,04
Olbia	4,20	8,09	1,02	1,38	0,08
Oristano	2,95	6,55	0,63	0,94	0,06
Padova	3,15	6,99	0,67	1,01	0,07
Parma	4,15	8,28	1,01	2,13	0,08
Perugia	4,19	8,37	1,18	2,18	0,08
Pescara	3,79	8,07	0,93	1,28	0,08
Reggio Calabria	3,24	7,19	0,73	1,04	0,07
Reggio Emilia	2,49	5,53	0,53	0,80	0,05
Rimini	8,38	8,64	1,98	2,81	0,08
Salerno	3,34	7,41	0,72	1,15	0,07
Siena	3,84	7,04	0,88	1,24	0,07
Torino	5,82	8,30	1,62	1,90	0,08
Trapani	3,48	7,73	0,74	1,12	0,07
Treviso	8,50	8,54	2,23	2,78	0,08
Trieste	4,69	8,22	1,22	1,67	0,08
Venezia Lido	2,84	6,30	0,60	0,91	0,06
Verona	6,13	8,36	1,45	1,99	0,08

14A06197
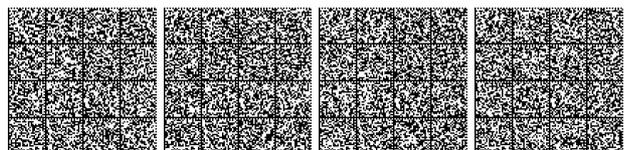
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «Co.Pr.E. piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'8 maggio 2013 del revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 1° ottobre 2013, prot. n. 159204, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Pr.E. Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita in data 2 luglio 2001, codice fiscale n. 03215740964, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981, codice fiscale RSSCHR81L59F205R, con studio in Milano, via Paolo Diacono n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06196

DECRETO 10 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Spazio Verde», in Carapelle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 27 maggio 2014 n. 52 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Spazio Verde»;
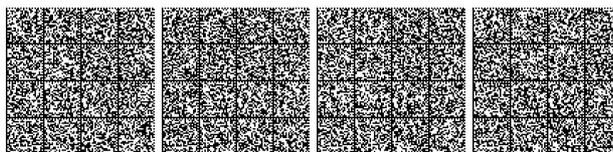
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Spazio Verde», con sede in Carapelle (FG) (codice fiscale 03587940713) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari, il 29 luglio 1977, domiciliato in Monopoli (BA), via F.lli Bandiera n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06220

DECRETO 15 luglio 2014.

Cancellazione dal registro delle imprese di n. 166 società cooperative. (Avviso n. 1/2013).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2014 è stato pubblicato, a norma del citato art. 2545-*octiesdecies* c.c., l'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese di 166 società cooperative in liquidazione ordinaria, aventi sede nel Lazio e nell'Umbria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato altresì che non sono state presentate da parte di creditori o di altri interessati, ai sensi del comma 3 dell' art. 2545-*octiesdecies* c.c, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione;

Rilevato che sono conseguentemente integrati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 3 del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Per le cooperative di cui all'elenco allegato quale parte integrante del presente decreto è accertato il ricorrere dei presupposti ai fini della cancellazione dal Registro delle Imprese, a cura dei Conservatori territorialmente competenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO n. 1/2013 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. C.

N.	*COOPERATIVA*	*SEDE*	*REGIONE*	*COD.FISC.*
1	SONAR GHA - SOCIETA' COOPERATIVA s.r.l.	ROMA	LAZIO	04771421007
2	IL PANE E LE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS a r. l. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05582281001
3	2 C EDIL PAINT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	06925771005
4	EUROPA 90 SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	03830011007
5	L'ARTIGIANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	05808521008
6	IL NUOVO FUTURO - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	GERANO (RM)	LAZIO	04913051001
7	GRUPPO ROMANO URBANISTI G.R.U. - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	80420620587
8	COOP. FULL SERVICES a r.l. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05119631009
9	COOPERATIVA DI SERVIZI TURBOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	08592290582
10	C.C.C. - COOPERATIVA COMPOSITORI CINEMATOGRAFICI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	02758920587
11	ONE JOB - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	04638180960
12	COSTA BRAVA SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA r.l.	ROMA	LAZIO	80439060585
13	EDITORIALE EUROPA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	03984840581
14	CASA LANCIANI 74 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	02314400587
15	R.A.M.P. ROMANA AUTOTRASPORTI MERCI E PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05133610583
16	NUOVA COMUNICAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	01329100588
17	IL GIGLIO 82 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a r.l.	ROMA	LAZIO	05549030582
18	I STORIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PESCA a r.l.	ROMA	LAZIO	05025940585
19	COOPERATIVA MARITTIMA DI SERVIZI PORTUALI a r.l. IN LIQUIDAZIONE	FIUMICINO (RM)	LAZIO	05277210588
20	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA POGGIOCOSMIANO a r.l.	ROMA	LAZIO	02396870582
21	W.S.T - WORLD SERVICES	ARICCIA (RM)	LAZIO	06946761001

	TRANSPORT - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE			
22	EDILPIU' - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	VELLETRI (RM)	LAZIO	07878531008
23	CO.PRO.SE.A. - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E SERVIZI IN AGRICOLTURA a r.l.	ROMA	LAZIO	07416991003
24	BLANK - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	04965170584

25	CO.GE.P COOPERATIVE GESTIONI PUBBLICITARIE - SOC. COOP. a r.l.	ROMA	LAZIO	03831190586
26	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' a r.l. IN LIQUIDAZIONE	MARINO (RM)	LAZIO	05350751003
27	LA COSTIERA SOCIETA' COOPERATIVA DI PESCA a r.l.	ROMA	LAZIO	05128020582
28	EDILNORD SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05385170963
29	IL CASTORO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	80235890581
30	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BEGONIA a r.l.	ROMA	LAZIO	05402120587
31	EDILARCHING 80 - S.R.L	ROMA	LAZIO	04649580588
32	FORTUNA TERZA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	06414150588
33	COOPERATIVA ASSEGNATARI DELL'ARRONE - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	80065290589
34	TRE MONTI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l.	CERVETERI (RM)	LAZIO	04558151009
35	EURO LAZIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	LATINA	LAZIO	02154940593
36	FLY SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	09186641008
37	PRIMULA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	TERRACINA (LT)	LAZIO	01690300593
38	LAVORO 2004 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l. IN LIQUIDAZ.	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	08156471008
39	T.ES.I. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	02238290304
40	COOPERANDO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	08337161007
41	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. COLLE FIORITO I	FROSINONE	LAZIO	00281130609
42	B&B SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LATINA	LAZIO	01909610592
43	COLLETTIVO G.	ROMA	LAZIO	02631800584
44	COOPERATIVA EDITRICE L.G.V. a r.l.	ROMA	LAZIO	03737330583
45	GOLDEN LUX - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	06443641003

46	EDIL ARCO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	04992120586
47	GESTIONI EDITORIALI ASSOCIATI G.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	05091160589
48	CONSORZIO SINTESI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	03468090588
49	COOPERATIVA DI RICERCA E TUTELA ARTISTICA - C.R.E.T.A. - soc. coop. a r.l.	ROMA	LAZIO	06911380589
50	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - PALO NUOVO - a r.l.	ROMA	LAZIO	80102910587
51	ICI SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	TIVOLI	LAZIO	02916310580
52	SOCIETA' COOPERATIVA UNITARIA LAVORATORI PARCO DE MEDICI a r.l.	ROMA	LAZIO	03041220587
53	IL QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI a r.l.	FONTE NUOVA	LAZIO	07615771008
54	CO.GE.FA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	00269360103
55	COOPERATIVA EDILIZIA M.A.P. CASA DELLA MUTUA ASSISTENZA E PREVIDENZA a r.l.	ROMA	LAZIO	01773840580
56	LA NAVICELLA 2 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	80250150580
57	ARCHEOLOGIA 78 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	03309780587
58	CONSORZIO ARTIGIANO TAXI EUROPA - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	05203511000
59	CODIMAR COOPERATIVA PER LA DIFESA E DISINQUINAMENTO AMBIENTALE a r.l.	ROMA	LAZIO	97045420581
60	LA MODENESE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l.	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	01415740610
61	SEMPIONE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	04687020588
62	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASTELLO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBANO LAZIALE (RM)	LAZIO	03092940588
63	COOPERATIVA SERVIZI LIDO 80 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	97010120588
64	PICCOLA COOPERATIVA SERVIZI ARTIGIANI SOC. COOPERATIVA a r.l.	ALLUMIERE (RM)	LAZIO	01899251209
65	VIP 501 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	02448950580
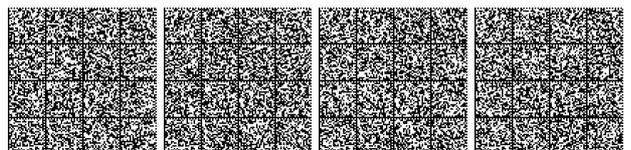
66	INIZIATIVA CASA - SOC. COOP. a r.l.	MARINO (RM)	LAZIO	04936531005
67	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO GIOVENTU' PRIMA - SOC. COOP. a r.l.	ROMA	LAZIO	03296310588
68	ROJAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	07797360588
69	COOPERATIVA NEL GIUSTO TEMPO	ROMA	LAZIO	06047481004
70	CHIARA II - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	03595471008
71	IL SOLE - TRASPORTI E FACCHINAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO a r.l.	ROMA	LAZIO	07671770589
72	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ISOLA SACRA a r.l.	ROMA	LAZIO	07312830586
73	HELIOS 90 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	03866331006
74	PLURISERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. in LIQUIDAZIONE	MARINO (RM)	LAZIO	09225801001
75	SOCIETA' COPERATIVA a r.l. A.E.F. - AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA	ROMA	LAZIO	06766270588
76	COOPERATIVA RIPETTA RICERCHE E SERVIZI CULTURALI DELLE DONNE a r.l.	ROMA	LAZIO	03633540582
77	NEC RECISA RECEDIT - COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	80047130580
78	COOPERATIVA FIORI DA ROMA a r.l.	ROMA	LAZIO	04334291004
79	COOPERATIVA PAVIMENTATORI ARTIGIANI - IN LIQUIDAZIONE	FROSINONE	LAZIO	02375310600
80	DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	NETTUNO (RM)	LAZIO	05872701007
81	S.I.S. SERVIZI IMPRESA SOCIALE - PICCOLA SOC. COOP. a r.l. IN LIQUIDAZIONE	GAETA (LT)	LAZIO	01892580596
82	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA MARCO POLO - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	03966400586
83	CRAZY HAIRS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05816651003
84	COOPERATIVA AGRICOLA RINASCITA MONTI LEPINI A RESPONSABILITA' LIMITATA	CORI (LT)	LAZIO	01443660590
85	CASSA DI MUTUALITA' NETTUNIA - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	VELLETRI (RM)	LAZIO	07948680587
86	ATHENA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. FRA MAGISTRATI	ROMA	LAZIO	80423970583
87	CO.S.EDI. - S.R.L. COOPERATIVA SERVIZI EDITORIALI	ROMA	LAZIO	03547881007
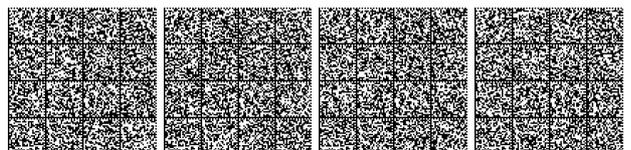
88	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL FARO DI PALINURO a r.l.	ROMA	LAZIO	80135770586
89	S.CA.N.I. SCARICO CARNI NAZIONALI INTERNAZIONALI - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	03207180583
90	CUSTODI ROMANI AUTO COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	02979370588
91	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI - LA PANORAMICA RESIDENZIALE a r.l.	ROMA	LAZIO	80436500583
92	VITTORIA ROMULEA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	01256670587
93	SILVIA SERENA DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	02536880582
94	COOPERATIVA FACCHINI LA SPEZIA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	06599940589
95	GAETANO FILANGIERI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	80429440581
96	SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARCHEOLOGIA E CULTURA	ROMA	LAZIO	03387310588
97	AGRICOLA VALLE VIOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a r.l.	ROMA	LAZIO	05065550583
98	SOCIETA' COOPERATIVA 2D INTERMEDIARIA IMMOBILIARE - SOC. COOP. IN LIQUIDA.	ROMA	LAZIO	07986440589
99	BOSCO CEDUO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	01301080519
100	COLLEVERDE II - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	01236860589
101	EDIL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	LONGONE SABINO (RI)	LAZIO	00869770578
102	NUOVA PORTUENSE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	02314350584
103	PALMA - TRE PINI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	80428360582
104	LYPTUS - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	02494070580
105	LA NUOVA RICERCA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	POMEZIA (RM)	LAZIO	07431250583
106	OSTIENSE 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	06395821009
107	ARTIGIANLEGNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	CERVETERI (RM)	LAZIO	06936231007
108	SICUREZZA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05599920583
109	COOPERATIVA EDITORIALE L'ALTRITALIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	05097181001
110	LASERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN	ROMA	LAZIO	07441831000
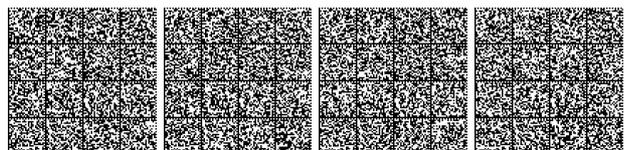
	LIQUIDAZIONE			
111	ROMANA SERVIZI 81 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	05089800584
112	SRILA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07005211003
113	RESIDENCE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	00550010581

114	SECONDA LEONARDO DA VINCI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	80155630587
115	IM.CO. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	05583570584
116	PERONI DOLCIARIA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZ.	ROMA	LAZIO	06069321005
117	SOC. COOP. SOCIALE S.I.C.A. SOCIETA' INFERMIERI COOPERATIVA ASSOCIATI a r.l.	ROMA	LAZIO	05124671008
118	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA I QUATTRO MORI	ROMA	LAZIO	80235190586
119	SIRIO TOURS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	07446260585
120	KARMA FILM SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO a r.l.	ROMA	LAZIO	80402000584
121	AZZURRA 88 SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ARICCIA (RM)	LAZIO	08358720582
122	TILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	02257810594
123	CO.GES. - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	NETTUNO (RM)	LAZIO	03663071003
124	RIPA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	08276350587
125	SPORTING BRACCIANO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	BRACCIANO (RM)	LAZIO	05898171003
126	RETEMEDIA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	07612051008
127	COLLE FELICE 73 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	01112450588
128	EDIL GROUP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	POMEZIA (RM)	LAZIO	06625751000
129	ACQUAMATTA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	03132750583
130	GIANS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LATINA	LAZIO	02042520599
131	TREVIGNANO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	TREVIGNANO ROMANO (RM)	LAZIO	07310360586
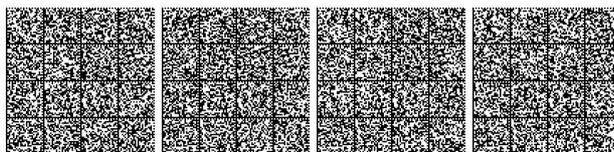
132	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO CECIO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	CERVETERI (RM)	LAZIO	06634830589
133	PRIMAVERA LABARO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	80412200588
134	EUROTRANS - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ROMA	LAZIO	06976210580
135	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VERDE 90 a r.l.	MENTANA (RM)	LAZIO	03810261002
136	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO POLITRASPORTI a r.l.	ROMA	LAZIO	03357790587
137	UBI MAIOR - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l.	ROMA	LAZIO	04948361003
138	CINQUE LUNE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	80430820581
139	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - FAUSTA ET PROSPERA - a r.l.	ROMA	LAZIO	80107890586
140	Trasporti - Logistica - Facchinaggio soc. coop. per azioni siglabile T.L.F. S.C.P.A. in Liquidazione	ROMA	LAZIO	08767640017
141	LAVORO E CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	02635740588
142	MIRAMONTI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	96014820581
143	DI.TRA. 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l.	MENTANA (RM)	LAZIO	05339281007
144	COOPERATIVA AGRICOLA ARRONE	ROMA	LAZIO	80214110589
145	LEPAROLEPERDIRLO - INIZIATIVE AL FEMMINILE - PICCOLA SOC. COOP. a r.l.	ROMA	LAZIO	05635451007
146	ELECTRONICS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELNUOVO DI PORTO (RM)	LAZIO	05229060586
147	AEOP LAVORO ALFA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROMA	LAZIO	05804421005
148	Cooperativa di Studi per la Programmazione Economica e Territoriale CO.P.E.T. - SOC.A.R.L.	ROMA	LAZIO	04743740583
149	COOPERATIVA URBE TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESP. LIMITATA	ROMA	LAZIO	04878680588
150	CAPO DUE RAMI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	06079360589
151	CROCE DEL SUD - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	ROMA	LAZIO	02347910586
152	GEM. PRINT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	RIETI	LAZIO	00925380578
153	PROGETTO NATURA - COOP.	SIGILLO (PG)	UMBRIA	00663790541

	INTEGRATA PER I SERVIZI AGROTURISTICI E CULTURALI			
154	LA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.	TODI (PG)	UMBRIA	00494390545
155	COOPERATIVA AGRICOLA FORSIVO 2010 A RESPONSABILITA' LIMITATA	NORCIA (PG)	UMBRIA	01745580546
156	IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	PERUGIA	UMBRIA	02808910547
157	LA FEDELE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L. IN LIQUIDAZIONE	TODI (PG)	UMBRIA	00520720541
158	COOPERATIVA AGRICOLA BURANESE - C.A.B - SOC. COOP. A RESP. LIMITATA	GUBBIO (PG)	UMBRIA	00483830543
159	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI TUDERTI - SOC. COOP. A RESP. LIMITATA	TODI (PG)	UMBRIA	00417690542
160	COLLE VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	SPOLETO (PG)	UMBRIA	01920040548
161	AGRICOLA COLFIORITO - SOCIETA' COOPERATIVA a r. l.	FOLIGNO (PG)	UMBRIA	01800440545
162	IMBALLCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	PERUGIA	UMBRIA	01156900548
163	RAGNO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	GUBBIO (PG)	UMBRIA	02557930548
164	D.M.T. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	ASSISI (PG)	UMBRIA	02286770546
165	MCS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PERUGIA	UMBRIA	01882150541
166	NUOVA VARIAN - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.	GUALDO CATTANEO (PG)	UMBRIA	01698980545

14A06195

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A IP n. 596 del 16 aprile 2013, riguardante l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec cpr».

Nel titolo dell'estratto della determina citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 18, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2014, dove è scritto «Zirtec cpr», leggasi: «Zirtec» ed ancora, nel testo, ovunque è scritto «Codice A.I.C.: 041925013», leggasi: «Codice A.I.C.: 042519013».

14A06193

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina V&A IP n. 1207 del 19 giugno 2014, riguardante l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Nell'estratto della determina indicata in epigrafe, nel titolo e nel testo pubblicato nel S.O. n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 169 del 23 luglio 2014, ovunque ricorre la parola «Muscoril» leggasi «Relmus».

14A06194

COMMISSARIO DELEGATO EX ORDINANZA CDPC N. 102 DEL 5 LUGLIO 2013

«PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALL'EVENTO SISMICO CHE IL 21 GIUGNO HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA»

Comunicato relativo all'adozione di talune ordinanze

Il Commissario delegato con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 5 luglio 2013, n. 102, ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992, per far fronte allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (e successive proroghe del 14 ottobre 2013, 27 dicembre 2013 e 18 aprile 2014), rende noto:

— che con ordinanza n. 1 del 28 febbraio 2014, si è provveduto alla approvazione dell'Accordo quadro di collaborazione gratuita con il PIN S.crl Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze – Laboratorio MoSIS: Azioni per favorire la diffusione delle informazioni inerenti agli interventi per il superamento dello stato di emergenza, il ritorno alla normalità e la messa in sicurezza dei territori delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dall'evento sismico del 21 giugno 2013";

— che con ordinanza n. 2 del 19 maggio 2014, si è provveduto alla "Integrazione al piano dei primi interventi e misure urgenti ai sensi dell'art. 1, comma 5 della OCDPC n. 102/2013";

— che con ordinanza n. 3 del 4 giugno 2014, si è provveduto agli "Interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)* della legge 24 febbraio 1992, n. 255 e s.m.i.. Definizione, in attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 168/2014, dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del primo stanziamento di risorse da destinare all'avvio del ripristino delle abitazioni principali, abituali e continuative che siano state distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in condizioni di provvedimenti delle competenti autorità";

— che con ordinanza n. 5 del 10 giugno 2014, si è provveduto al "Piano di impiego delle risorse per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario o indennità forfettaria approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della OCDPC n. 102/2013, nell'ambito delle integrazioni al Piano dei primi interventi e misure urgenti adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5 della ODCPC n. 102/2013";

— che con ordinanza n. 6 del 13 giugno 2014, si è provveduto al "Piano dei primi interventi e misure urgenti ai sensi dell'art. 1, comma 5 della OCDPC n. 102/2013. Istruzioni per la rendicontazione e invio della documentazione a supporto degli importi finanziati dei primi interventi e misure urgenti adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5 della ODCPC n. 102/2013";

— che con ordinanza n. 7 del 19 giugno 2014, si è provveduto alle "Integrazioni al piano dei primi interventi e misure urgenti ai sensi dell'art. 1, comma 5 della OCDPC n. 102/2013";

— che con ordinanza n. 8 del 20 giugno 2014, si è provveduto al "Piano di impiego delle risorse per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario o indennità forfettaria approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della OCDPC n. 102/2013, nell'ambito delle ulteriori integrazioni al Piano dei primi interventi e misure urgenti adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5 della ODCPC n. 102/2013, con ordinanza n. 7/2014";

— che con ordinanza n. 9 del 20 giugno 2014, si è provveduto al "Piano dei primi interventi e misure urgenti adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5 della OCDPC n. 102/2013 e successive integrazioni: anticipazioni ricevute, pagamenti ordinati e risorse trattenute al Fondo per la Protezione civile".

I provvedimenti sono disponibili in versione completa sul sito istituzionale all'indirizzo www.sismapuane.it.

14A06099

MINISTERO DELLA DIFESA

Espunzione di un alloggio demaniale dall'elenco allegato al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 di individuazione di alloggi da alienare.

Con d.d. n. 170/1/5/2014 del 13 maggio 2014 è stata disposta l'espunzione dall'elenco allegato al d.d. n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 80, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, di individuazione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, dell'alloggio demaniale codice n. EMN0008, ubicato in Mantova, in via Learco Guerra n. 2/A, individuato al numero progressivo 1192.

14A06108

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Visto il D.M. 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata «Prosecco», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
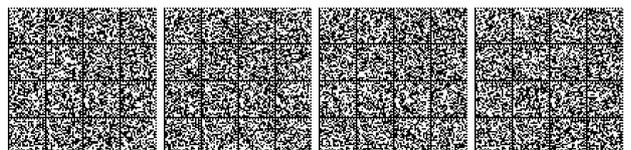
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regioni medesime dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela della DOC Prosecco, con sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Prosecco»;

Visto il parere favorevole delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Prosecco».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio ex PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

14A06106

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-182) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00